

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/05810
Del: 11/07/2023
Esecutivo Da: 11/07/2023
Proponente: E.Q. Gestione del Verde Quartieri 3 e 4

OGGETTO:

Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale” - Lotto 4 Quartiere 4- CIG 909042258B -Autorizzazione al subappalto di una parte del servizio relativo al contratto attuativo n. 6 a favore della Ditta Cobi Snc

IL RESPONSABILE E.Q. GESTIONE DEL VERDE QUARTIERI 3 E 4

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.23 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024;
- la Deliberazione n. 203 del 09.05.23 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*".
- a Determinazione Dirigenziale n. 1620 del 09.03.23 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile E.Q. Gestione del Verde - Quartieri 3 e 4;

Preso atto che nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-

2023, annualità 2022, al codice CUI S01307110484202100172, è stato inserito l'intervento denominato "Quartiere 4 Accordo Quadro per manutenzione aree verdi del Comune di Firenze - Verde Orizzontale - Durata 4 anni";

Considerato che:

- con DD n. 699/22 del 10.02.22, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16, è stato dato avvio alla procedura aperta per l'affidamento ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/16 di "Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale" della durata 4 anni, suddiviso in cinque lotti funzionali (CIG: 909034452D, 90903699CD, 9090394E6D, **909042258B**, 9090453F1D) approvando gli elaborati tecnici e di gara, tra cui il bando ed il disciplinare;

- in data 16.02.22 a cura delle Direzione Ambiente è stata avviata la procedura aperta n. 002438/2022 per l'aggiudicazione del suddetto Accordo Quadro, utilizzando il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, Piattaforma S.T.A.R.T.;

- a seguito della suddetta procedura aperta, relativamente al **Lotto 4**, è risultato aggiudicatario l'**RTI** Costituendo tra la Ditta **Consorzio Stabile A.L.P.I. Scarl**, con sede legale in 20161 Milano via Calizzano 1, C.F. 08187140960, P.I. 08187140960 (mandataria) e la Ditta **Casp Valle del Brasimone Soc. Coop.**, con sede legale in 40035 Castiglione dei Pepoli (BO), via Lagora di Sotto 1, C.F. 00323190371, P.I. 00503231201 (mandante)- CIG dell'Accordo Quadro 909042258B- con un punteggio tecnico pari a 64,00, un punteggio economico pari a 16,76 ed un ribasso del 21,970% - per l'importo di euro 2.056.000,00, di cui euro 45.000,00 per costi della sicurezza, oltre IVA 22%;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2757/2022 veniva aggiudicato alla suddetta RTI Costituendo l'"Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale" della durata 4 anni
- Lotto 4 - Quartiere 4 - CIG 909042258B

- con Determinazione Dirigenziale n. 3824/22 si è affidato al suddetto RTI aggiudicatario il contratto attuativo n. 1 CIG 9246688055 per l'importo totale di €. 201.490,53;

- con Determinazione Dirigenziale n. 8682/22 si è affidato il contratto attuativo n.2 CIG 9477138DAC al suddetto RTI aggiudicatario per l'importo totale di € 149.978,22;

- con Determinazione Dirigenziale n. 868/23 si è affidato il contratto attuativo n. 3 CIG 96471800C9 al suddetto RTI aggiudicatario, per l'importo totale di €. 60.065,75 ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2906/23 al suddetto RTI aggiudicatario sono stati affidati il contratto attuativo n. 4 CIG 97540901B5 per l'importo totale di € 30.004,29, ed il il contratto attuativo n. 5 CIG 9754314A8C per l'importo totale di € 110.203,14;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5212/23 al suddetto RTI aggiudicatario si è affidato il contratto attuativo n. 6 **CIG 9869948ABE** per l'importo totale di € 50.000,28;

Visti:

- l'istanza acquisita al Protocollo Generale n. 207731/23 del 26.06.23, con cui **Consorzio Stabile A.L.P.I. Scarl.,** aggiudicataria per il Lotto 4 come Mandataria in RTI con Ditta **Casp Valle del Brasimone Soc. Coop'** dell'*Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - Lotto 4 - CIG 909042258B* " ha inoltrato richiesta di subappalto di una quota dell'importo del servizio del contratto attuativo n. 6 all'operatore economico **COBI S.N.C.** di Costagli Gianni e Giacomo con sede in Montelupo Fiorentino(FI) via dell'Artigianato, n. 16 CAP 50056 Cod. Fisc. e P.Iva 00595750480 ; nello specifico, la richiesta di subappalto è relativa parte del servizio di manutenzione impianti di irrigazione (revisioni generale e sostituzione di parti malfunzionanti, centralina di controllo, elettrovalvole) per un importo presunto di €. 16.000,00 (sedecimila/00) comprensivo di € 500,00 (cinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la richiesta di integrazioni avanzata nei confronti dell'aggiudicatario da questa Direzione con Protocollo Generale n. 210761/23 del 26.06.23, a cui fece seguito la risposta del predetto operatore economico con Protocollo Generale n. 22164/23 del 07.07.23, assentita da questa Direzione e mantenuta agli atti dell'Ufficio;
- il contratto di subappalto, avente ad oggetto l'esecuzione di parte del servizio di manutenzione degli impianti di irrigazione (revisioni generale e sostituzione di parti mal funzionanti, centralina di controllo, elettrovalvole), contenente le indicazioni previste dall'art. 3 L. 136/10, la clausola che le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e la specifica indicazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €. 500,00;

Tenuto conto che l'aggiudicatario aveva manifestato nell'offerta la volontà di

subappaltare le opere di cui trattasi;

Considerato che:

- in deroga a quanto disposto dall'art.105 comma 13 lett. a) D.Lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite;

- tale rinuncia è conforme alle disposizioni di cui al Comunicato del Presidente del 25.11.20 con cui ANAC ha fornito, ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa;

- in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lett. c) D. Lgs. 50/16, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante;

- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standards* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, come disposto dall'art. 105 c. 14 D.Lgs. 50/16;

- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- sarà cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvedere alla verifica del mantenimento dell'effettiva applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore;

- è onere della Direzione dei Lavori, al momento di ogni pagamento a favore dell'appaltatore e del subappaltatore la verifica degli adempimenti descritti in narrativa, e di cui al punto precedente;

Dato atto:

- che è stato dichiarato da parte del subappaltatore il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., e che sono state avviate le relative verifiche mediante il sistema FVOE;

- dell'idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/16;

Preso atto che, in conformità a quanto stabilito dalla normativa antimafia e all' *"Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici"* approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16.07.19 e sottoscritta in data 10.10.19 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, non emergono cause ostative all'autorizzazione del subappalto in oggetto essendo l'importo del subappalto inferiore ad € 150.000,00;

Considerato che il RUP, nella Verifica Tecnica del 10/07/2023, allegato quale parte integrante del presente atto, ha accertato il pieno rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs 50/16, la regolarità della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 80 D.lgs 50/16 e s.m.i., dal D.Lgs. 81/08 e dalle norme regionali in vigore in materia;

Ritenuto di autorizzare il subappalto nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura è il sottoscritto Ing. Patrick Stella Responsabile E.Q. Gestione del verde Quartieri 3 e 4, il quale dichiara che, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della

Legge n. 241/1990, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento come da dichiarazione conservata agli atti;

Visto il Regolamento di cui al D.M. 7.3.18, n. 49, di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione;

Richiamati:

- **i** principi e le disposizioni del D. Lgs. 14.3.13 n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- le disposizioni del Piano di Prevenzione della Corruzione 2023/2025, confluito a seguito del DL n. 80 del 9.6.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6.8.2021, e del DM n.132 del 30.6.2022 nella Sezione n. 2 *"Valore pubblico, Performance e Anticorruzione"* del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione "2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09.05.23;

Visti, altresì:

- il D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;

- l'art. 107 D.Lgs. n. 267/00;

- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di autorizzare, in pendenza di controlli, nell'ambito dell'“*Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale -Quartiere 4*”, il subappalto di una quota dell'importo del servizio del contratto attuativo n. 6 CIG Derivato 9869948ABE all'operatore economico **COBI S.N.C.** di Costagli Gianni e Giacomo con sede in Montelupo Fiorentino(FI) via dell'Artigianato, n. 16 CAP 50056 Cod. Fisc. e P.Iva 00595750480, per un importo previsto pari ad €.**16.000,00**, comprensivo di oneri della sicurezza pari ad €.500,00;
2. di dare atto che, in deroga al disposto dell'art.105 comma 13 lett. a) D.Lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite, come riportato dal contratto di subappalto depositato presso la Stazione Appaltante;
3. di dare atto che in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lett. c) D. Lgs. 50/16, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante;
4. di dare atto che la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice e della Ditta subappaltatrice delle disposizioni di cui all'art. 105 D. Lgs. n.50/16;
5. di trasmettere il presente atto all'impresa aggiudicataria, all'impresa subappaltatrice, nonché al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della sicurezza per verificare il rispetto degli adempimenti descritti in narrativa;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Patrick Stella.

ALLEGATI INTEGRANTI

Verifica tecnica subappalto COBI snc_signed.pdf -
eb12b1320e5462d4955d45181716fbcec1de2b818d00d8d50af0d90a1f7db4db

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Patrick Stella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.